



**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO**

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6896 in data 27-11-2025

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALLA SOCIETA' C.V.E. SRL DI CHARVENSOD (AO), P.IVA 00613700079, E ALLA DEVAL S.P.A. A S.U. DI AOSTA, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "VAL FERRET", IN COMUNE DI COURMYEUR, E DELLA LINEA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA (LINEA 996), E CONTESTUALE MODIFICA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA, AD USO IDROELETTRICO ASSENTITA ALLA SOCIETÀ STESSA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 55/2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEMANIO IDRICO

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA, IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

richiamate:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta Tamara Cappellari;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto Roberto Maddalena;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

visti:

- il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;
- il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), così come modificato dalle disposizioni della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), in base al quale le concessioni sono assentite dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia;
- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriaione per pubblica utilità);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di

impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);
- la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), e in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;
- il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico), in base al quale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la Regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della Regione;
- il verbale protocollo n. 12765/DDS del 19 luglio 2017, con il quale l'Agenzia del Demanio ha consegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea sopra richiamati, in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs. 259/2016;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 4805/XVI/2025 del 18 giugno 2025 con la quale è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque – Aggiornamento 2030 (PTA2030), che costituisce l'aggiornamento di analogo atto pianificatorio già approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006 (PTA2006);

Richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 55 del 14 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione del provvedimento n. 6618 in data 21 novembre 2024 del Dirigente della Struttura gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, è stata rilasciata alla società C.V.E. s.r.l., con sede a Charvensod, la derivazione d'acqua dal torrente Dora di Ferret, in località Planpincieux del comune di Courmayeur, ad uso idroelettrico, nella misura di moduli massimi 18,00 e medi annui 8,99, per un volume annuo di prelievo massimo pari a 28.350.864 m³, al fine di generare, sul salto di 145,70 metri, la potenza nominale media annua di 1.284,16 kW nella centrale da realizzare in località Praz du Moulin del predetto comune.

considerato che in data 21 maggio 2025 la C.V.E. S.r.l. di Charvensod, (AO), P.IVA 00613700079, con nota acquisita al protocollo regionale n. 3766/ENER del 21 maggio 2025, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, denominato "Val Ferret" con opera di presa sulla Dora di Ferret in località Planpincieux e centrale in località Praz du Moulin, del comune di Courmayeur;

preso atto che con nota del 22 maggio 2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 3821/ENER del 23 maggio 2025, il proponente ha integrato la documentazione progettuale fornendo la convenzione con il Comune di Courmayeur per l'utilizzo dei terreni di proprietà di quest'ultimo;

dato atto che con nota prot. n. 3857 in data 27 maggio 2025 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007;

dato atto che, con nota prot. n. 3858 in data 27 maggio 2025 della Struttura sviluppo energetico sostenibile, è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

dato atto che, con nota prot. n. 3868 in data 27 maggio 2025 della Struttura sviluppo energetico sostenibile, è stata rettificata la data dello svolgimento della riunione della Conferenza di servizi di cui al paragrafo precedente;

dato atto che con nota prot. n. 4050 in data 4 giugno 2025 della Struttura sviluppo energetico sostenibile è stata richiesta la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Courmayeur dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;

dato atto che con nota prot. n. 4049 in data 4 giugno 2025 della Struttura sviluppo energetico sostenibile è stata chiesta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 11 giugno 2025, nel quale è stata espressa una valutazione tecnica positiva sul progetto in esame, subordinando l'emanazione del provvedimento autorizzativo alle condizioni specificate durante la riunione stessa e sospendendo pertanto il procedimento;

preso atto che con nota del 12 giugno 2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 4269/ENER del 13 giugno 2025, il proponente ha formulato alla Struttura gestione demanio idrico la richiesta di adeguamento dei dati relativi alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico già rilasciata con decreto del Presidente della Regione n. 55 del 14 febbraio 2025;

evidenziato che con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 6289/DDS del 13 giugno 2025, la C.V.E. s.r.l. ha richiesto all'Amministrazione regionale che, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica avviato ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015 n. 15 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Val Ferret" nel comune di Courmayeur, i dati di concessione e potenza riportati nel disciplinare di concessione protocollo n. 136/DDS dell'8 gennaio 2025 fossero adeguati ai dati riportati nella relazione tecnica descrittiva consegnata nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica;

considerato che, in particolare con la sopra richiamata nota, la C.V.E. s.r.l. ha evidenziato che, durante la prima fase transitoria, la potenza massima producibile sarà limitata a 1,644 MW e che quando la società che attualmente gestisce la rete elettrica (DEVAL S.p.A.) lo consentirà, questa aumenterà fino al valore generabile con la portata massima attribuita in concessione;

atteso che, al fine di accogliere la richiesta presentata da C.V.E. s.r.l. con la sopra citata nota del 13 giugno 2025, occorre modificare i dati di concessione e potenza riportati nel sopra citato disciplinare di concessione, fissando la quantità d'acqua da derivare, a uso idroelettrico, a mezzo dell'opera di presa ubicata in località Planpincieux del comune di Courmayeur, nella misura di moduli massimi 11,50 e di moduli medi annui 6,28, per un volume annuo di prelievo massimo pari a 19.804.608 m³, al fine di generare, sul salto di 145,70 metri, la potenza nominale media annua di 897,05 kW nella centrale da realizzare in località Praz du Moulin del predetto comune;

evidenziato che la C.V.E. s.r.l., allorquando il soggetto gestore della rete elettrica comunicherà alla stessa la possibilità da parte della suddetta rete di ricevere una maggiore potenza generata dall'impianto idroelettrico, dovrà presentare all'Ufficio gestione demanio idrico apposita istanza di aumento dei quantitativi di portata prelevabile, affinché l'Amministrazione regionale, previo esperimento della breve istruttoria di cui al secondo comma dell'articolo 49 del R.D. 1775/1933, possa provvedere all'adeguamento degli atti concessori senza necessità di procedere a una nuova pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza;

preso atto che con nota prot. n. 13633 del 24 giugno 2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 4602/ENER del 25 giugno 2025, il Comune di Courmayeur ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011, dal 5 al 20 giugno 2025;

dato atto che, con nota prot. n. 4620 del 25 giugno 2025 della Struttura sviluppo energetico sostenibile, sono stati trasmessi al proponente il verbale della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 11 giugno 2025, nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, ed è stata comunicata la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della predetta riunione, in attesa delle integrazioni richieste;

preso atto che con nota prot. n. 9190 del 1° luglio 2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 4712/ENER del 2 luglio 2025, l'Ufficio affari territoriali e di presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine ha espresso il proprio nulla contro all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

preso atto che con nota del 25 luglio 2025, ns. prot. n. 5277/ENER del 25/07/2025, il proponente ha trasmesso le integrazioni chieste durante la riunione della Conferenza di servizi dell'11 giugno 2025;

dato atto che con nota prot. n. 5307/ENER in data 25 luglio 2025 è stato comunicato alla Conferenza di servizi che le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è stato chiesto di fornire i relativi riscontri;

preso atto che con nota prot. n. 4007 del 31 luglio 2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 5495/ENER del 1° agosto 2025, la DEVAL S.p.A. a s. u. ha confermato quanto comunicato nella precedente nota del 10 giugno 2025, prot. n. 2961;

preso atto che con nota acquisita al prot. n. 5493 del 1° agosto 2025, ARPA Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera oggetto di valutazione, previa adozione degli accorgimenti e delle buone pratiche già espresse nel precedente parere;

preso atto che con nota prot. n. 7969 del 7 agosto 2025, acquisita al prot. n. 5647 del 7 agosto 2025, la Struttura pianificazione territoriale non ha formulato ulteriori osservazioni rispetto alla precedente nota prot. n. 5980 del 6 giugno 2025;

preso atto che con nota prot. n. 9247 del 19 settembre 2025, acquisita al protocollo con il n. 6654/ENER del 19 settembre 2025, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha riportato le risultanze finali dell'istruttoria condotta e non ha rappresentato motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento;

preso atto che con nota prot. n. 10737 del 12 novembre 2025, acquisita al protocollo con il n. 9120/ENER del 12 novembre 2025, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha rilasciato, per quanto di competenza, il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto

dato atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007, è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che in base all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), così come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti), compete al Presidente della Regione provvedere con decreto, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico, al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo demanio o per concessione legislativa;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita garanzia economica a favore del Comune territorialmente competente, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

DECIDONO

1. di concedere alla C.V.E. S.r.l. di Charvensod, (AO), P.IVA 00613700079, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e

l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Val Ferret" con opera di presa sulla Dora di Ferret in località Planpincieux e centrale in località Praz du Moulin, del comune di Courmayeur; nonché della porzione di linea elettrica di connessione sino alla cabina DEVAL, che sarà realizzata all'interno dei volumi del fabbricato di centrale;

2. di concedere alla Deval S.p.A. a s.u. di Aosta, P.IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione della porzione della linea elettrica di connessione in derivazione dalla cabina primaria esistente denominata "ENTREVES" (L.E. n. 068) fino all'allestimento della cabina DEVAL compresa;
3. di approvare, per le ragioni evidenziate nelle premesse, le seguenti modifiche alla concessione di derivazione d'acqua dal torrente Dora di Ferret in comune di Courmayeur, ad uso idroelettrico, già assentita alla società C.V.E. s.r.l., con sede a Charvensod con il decreto del Presidente della Regione n. 55 del 14 febbraio 2025: la quantità d'acqua da derivare, ad uso idroelettrico, a mezzo dell'opera di presa ubicata in località Planpincieux del comune di Courmayeur, è fissata nella misura di moduli massimi 11,50 e medi annui 6,28, per un volume annuo di prelievo massimo pari a 19.804.608 m³, al fine di generare, sul salto di 145,70 metri, la potenza nominale media annua di 897,05 kW nella centrale da realizzare in località Praz du Moulin del predetto comune;
 - a) di dare atto che la durata è accordata per la durata di anni trenta decorrenti dalla data dell'originario decreto di concessione e pertanto avrà termine il giorno 13 febbraio 2055;
 - b) di approvare l'allegato schema di disciplinare di concessione, dando atto che la documentazione che ne fa parte integrante è depositata agli atti presso l'Ufficio gestione demanio idrico della Struttura gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente;
 - c) di dare atto che all'emanazione del decreto di variante provvederà il Presidente della Regione, previa sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della C.V.E. s.r.l., del disciplinare di concessione;
 - d) di stabilire che la sottoscrizione del suddetto disciplinare debba avvenire entro sei mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dell'efficacia della concessione;
 - e) di dare atto che la somma di euro 18.851,47, depositata dalla C.V.E. s.r.l. presso la Tesoreria regionale a titolo di deposito cauzionale infruttifero, come da bonifico in data 19 dicembre 2024, posta a garanzia degli atti concessori precedentemente sottoscritti, verrà mantenuta a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione in variante di cui al presente provvedimento;
 - f) di dare atto che per l'esercizio della derivazione la C.V.E. s.r.l. dovrà corrispondere il canone annuo di euro 26.812,82, in ragione di euro 29,89 per kW, sulla potenza nominale media annua di 897,05 kW, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1377 in data 8 novembre 2024, soggetto a revisione annuale;

g) di stabilire che la C.V.E. s.r.l., inoltre, dovrà corrispondere:

- I. al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell'art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- II. all'Amministrazione regionale e al Comune rivierasco di Courmayeur: il sovraccanone annuo previsto dall'art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nelle percentuali del 25% a favore dell'Amministrazione regionale e del 75% a favore del Comune di Courmayeur, in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2660 del 1° ottobre 2010;

sulla base della potenza nominale media annua di concessione (posta pari a 897,05 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Agenzia del Demanio;

- h) di dare atto che il canone annuale di cui al punto f) e le quote annuali di competenza regionale dei sovraccanoni di cui al precedente punto g), comma II), verranno accertati con appositi provvedimenti del dirigente della Struttura gestione demanio idrico.
4. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003;
5. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - I. la società autorizzata di cui al punto 2. dovrà proseguire le attività di monitoraggio idrologico finora condotte, mantenendo attiva la stazione di monitoraggio delle portate defluenti, al fine di avviare una successiva fase sperimentale volta ad affinare ulteriormente, sulla base di una serie idrologica più estesa e rappresentativa, i regimi di Deflusso Ecologico da garantire a valle della derivazione;
 - II. in fase di realizzazione delle opere in progetto, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per ridurre gli impatti sulle acque superficiali, principalmente per la realizzazione delle opere di derivazione e di restituzione e nei tratti di attraversamento del torrente in subalveo con la condotta forzata e il nuovo elettrodotto (come indicato nella "Relazione Cantierizzazione", cap. 3.7). In particolare, dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri. Inoltre, i lavori previsti non dovranno danneggiare la

vegetazione perifluviale esistente e dovranno lasciare inalterata la fascia boscata (dove questa è ancora presente) al fine di non peggiorare il livello di qualità ambientale del corpo idrico. Nel caso in cui l'esecuzione delle opere comportasse un danneggiamento della fascia perifluviale, dovranno essere realizzati opportuni interventi di riqualificazione (come indicato nella "Relazione di recupero ambientale", cap. 5);

- III. dovrà essere installato di un display interrogabile per la visualizzazione delle portate in tempo reale;
- IV. dovrà essere garantita l'accessibilità dei dati tramite sito web consultabile dagli organi di controllo e dall'Amministrazione regionale;
- V. dovrà essere installato un sistema di verifica delle portate derivate e rilasciate;
- VI. al termine dei lavori, la taratura della ventola per il controllo delle portate del Deflusso Minimo Vitale (DMV) da garantire a valle della derivazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Ufficio competente e il Corpo Forestale, garantendo che l'asta graduata installata sia facilmente leggibile e accessibile per i controlli da parte delle autorità preposte;
- VII. 30 giorni prima dell'inizio dei lavori in alveo interferenti con le superfici appartenenti al demanio idrico, i soggetti autorizzati di cui ai punti 2. e 3. dovranno richiedere all'Ufficio competente il rilascio del necessario benestare disciplinante le modalità di esecuzione dei lavori sulle superfici demaniali;
- VIII. dovranno essere curate le operazioni di ripristino ambientale delle aree attualmente interessate dal fabbricato che costituiva l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d'acqua a suo tempo rilasciata in favore del Comune di Courmayeur;
- IX. come previsto dal comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017 e s.m.i, prima dell'avvio dei lavori i soggetti autorizzati di cui ai punti 2 e 3 dovranno trasmettere all'autorità competente e all'ARPA gli esiti delle attività di caratterizzazione definite nel documento "6. Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" rev. Aprile 2025;
- X. qualora in fase di caratterizzazione venissero rilevati dei superamenti delle CSC per la specifica destinazione d'uso dei siti di produzione, dovrà essere inviata una comunicazione di potenziale contaminazione come previsto dall'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, se tali superamenti fossero riconducibili ad un'origine naturale, dovrà essere avviato il relativo procedimento per riconoscimento del fondo naturale;
- XI. la parte terminale della linea di connessione alla rete elettrica, dovrà essere concertata con le strutture regionali preposte, con il Comune di Courmayeur e con DEVAL S.p.A. a s.u., in modo da risultare compatibile con le opere di sistemazione idraulica del recente fenomeno franoso;
- XII. la disponibilità delle aree interessate dai lavori inerente il tratto di rete DEVAL della linea di connessione alla rete elettrica, dovrà essere perfezionata a favore di DEVAL S.p.A. a s.u., analogamente al disciplinare di concessione per la posa dei cavi su strada comunale;

- XIII. i titolari delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica dovranno, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011 rispettare le seguenti prescrizioni che dovranno essere inserite nel provvedimento autorizzativo:
- a) adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 - b) trasmettere anche alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria la dichiarazione di inizio e di fine dei lavori della linea elettrica;
 - c) provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 - d) trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune territorialmente interessato e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
 - e) l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
 - f) tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8/2011;
 - g) i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
 - h) l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 - i) in conseguenza, gli esercenti si assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - j) gli esercenti dovranno eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento e il

recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione.

XIV. con riferimento ai vincoli di cui all'art. 142, lettera c) e lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) in generale:

- tutte le opere da realizzare in massi cementati (opera di captazione, attraversamenti in subalveo, scarico condotta, ...) siano previste con giunto di limitate dimensioni e arretrato rispetto al filo esterno delle murature;
- per scogliera in massi e in massi naturali si intendono le scogliere a secco e/o intasate di talee;
- i ripristini a verde (delle opere e delle aree di cantiere) non seguano un'unica livelletta, ma ripropongano l'andamento del terreno ante operam, siano realizzati con essenze autoctone e il loro attecchimento sia garantito nel corso delle stagioni successive;
- la scelta delle essenze per le piantumazioni, da porre a dimora “a ciuffo” e con essenze autoctone (tav. 21 per la centrale e tav. 29 generale) sia concordata con la stazione forestale di Pré-Saint-Didier.

b) condotta forzata:

- le palificate doppie siano di tipo “vivo”, per cui vengano intasate di talee o piantine radicate (rif. sez. 21), come descritto.

c) edificio centrale e locale di consegna:

- il riporto di terreno del rilevato segua un andamento graduale;
- il rivestimento dell'edificio sia realizzato con conci di pietra di pezzatura medio-piccola, posti in opera a corsi orizzontali e visivamente a secco.

d) canale di restituzione:

- il canale non aggetti dal filo esterno della scogliera.

XV. ai sensi dell'art. 90 comma 1 del d.lgs. 42/2004, chi dovesse scoprire fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne dovrà fare denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e dovrà provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute”, e che pertanto è diretta responsabilità delle autorità comunali vigilare su quanto sopra riportato;

XVI. durante la fase esecutiva, considerata la rilevanza delle stesse per la Protezione Civile, dovrà essere garantita la piena accessibilità e il transito lungo le viabilità interferite,. Inoltre, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere condiviso con l'Amministrazione comunale, al fine di garantire la compatibilità con le esigenze turistiche e soprattutto di protezione civile, anche attraverso l'eventuale adozione di un senso unico alternato nei tratti interessati;

XVII. al termine dei lavori dovrà essere completato il ripristino delle aree interferenti con la pista di sci di fondo e, in ogni caso, al fine di garantire la piena fruibilità del tracciato, dovrà essere effettuato prima della battitura delle piste;

XVIII.

- a. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- b. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della concessione di derivazione d'acqua; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- c. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- d. qualora i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 intendessero apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- e. è fatto obbligo i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 di comunicare contestualmente alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, della l.r. 11/1998;
- f. prima dell'inizio dei lavori i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier e al Comune di Courmayeur;
- g. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà formalizzare l'apposita garanzia economica a favore del Comune di Courmayeur, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione (Elaborato "12. Piano di dismissione impianto") e pertanto di valore pari a 58.000,00 euro, a tutela dell'esecuzione delle opere di reinserimento e recupero ambientale a seguito della dismissione dell'impianto;
- h. prima della realizzazione delle opere strutturali, i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);

- i. prima dell'ultimazione dei lavori, i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;
 - j. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto "as built" delle opere realizzate;
 - k. i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - l. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3, ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. 11/1998, dovranno presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - m. il presente provvedimento è trasmesso i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier e a ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
6. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese autorizzate trasmetteranno al Comune di Courmayeur la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, i soggetti autorizzati di cui a punti 2 e 3 dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;
 - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore

In vacanza del Dirigente

Il Dirigente

Il Coordinatore

Stefano Marcias

Tamara Cappellari

Struttura gestione demanio idrico

Roberto MADDALENA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Schema di disciplinare sostitutivo del disciplinare protocollo n. 136/DDS dell'8 gennaio 2025, contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, in favore della società C.V.E. s.r.l. di Charvensod, dal torrente Dora di Ferret, in comune di Courmayeur.

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal torrente Dora di Ferret, in comune di Courmayeur, viene fissata in misura di moduli massimi 11,50 (litri al minuto secondo millecentocinquanta) e medi annui 6,28 (litri al minuto secondo seicentoventotto), per un valore di prelievo massimo di 19.804.608 m³. L'acqua serve per la produzione di energia elettrica nella centrale ubicata in località Praz du Moulin, in comune di Courmayeur.

ART. 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA TRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello fra l'opera di presa posta ad una quota di 1.576 m s.l.m., e lo scarico delle acque nel torrente ubicato alla quota di 1424 m s.l.m., è di 152 metri.

ART. 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE MEDIA IN BASE ALLA QUALE È

STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra il pelo libero dell'acqua nello sfioratore della vasca di carico, a quota 1.574,7 m s.l.m., e l'asse della turbina, posto alla quota di 1429 m s.l.m., è di 145,70 metri. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto in base alla quale è stabilito il canone, sulla portata di moduli medi 6,28 è pari a:

$$628 \times 145,70 : 102 = \text{kW } 897,05.$$

ART. 4

LUOGO E MODO DI PRESA, UTILIZZO E RESTITUZIONE DELL'ACQUA

La derivazione dell'impianto idroelettrico verrà realizzata in località Planpincieux del comune di Courmayeur alla quota di 1576 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 343.765; Y = 5.077.350). Il manufatto avrà una larghezza pari a 16 m e una lunghezza complessiva di 7,5 m circa, l'opera di presa sarà del tipo “a trappola”, costituita da un canale di raccolta in cemento armato dotato superiormente di una griglia di captazione tipo coanda, posizionato in direzione trasversale alla corrente.

Il canale di raccolta, di larghezza interna pari a 2 m, sarà completamente interrato, con soglia superiore della griglia alla stessa quota del fondo alveo attuale.

L'opera di captazione sarà consolidata mediante un basamento in cemento armato e massi cementati posizionati a scivolo inseriti subito a valle del canale e parzialmente interrati.

In sponda destra del torrente, lateralmente all'opera di presa, avrà origine il canale di adduzione dell'impianto. Il canale, realizzato in cemento armato, sarà completamente interrato e avrà una larghezza costante pari a 2 m per una lunghezza di circa 50 m.

Nel tratto compreso tra la griglia di captazione e l'imbocco del canale di derivazione sarà inserita una paratoia a ventola a scomparsa per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

Al termine del canale di adduzione sarà realizzata la vasca di carico in cemento armato, che avrà una lunghezza di circa 23 m e sarà completamente interrata. La larghezza interna dell'opera sarà variabile nel primo tratto e pari a 5 m nel secondo.

La prima parte della vasca avrà anche la funzione di dissabbiatore, sul cui fondo verrà realizzato un gradino sagomato a lato del quale sarà inserita una paratoia dissabbiatrice per l'allontanamento del materiale fine depositato al suo interno.

Appena a valle del gradino sarà presente inoltre una paratoia di chiusura per l'arresto del flusso idrico in ingresso alla vasca. Sul lato sinistro della vasca a monte della paratoia verrà realizzato uno sfioratore laterale per la restituzione delle portate al torrente in caso di chiusura della stessa. Le portate smaltite tramite lo sfioratore e la paratoia dissabbiatrice confluiranno prima in una canaletta laterale in sinistra della vasca e successivamente in una

condotta di scarico, di diametro 0,8 m e lunghezza pari a circa 80 m, che le convoglierà nuovamente nella Dora di Ferret.

La seconda parte della vasca ospiterà la partenza della condotta forzata e la relativa valvola di sicurezza. La condotta forzata, di sviluppo complessivo di circa 1.760 m, sarà completamente interrata e risulterà composta da tubazioni in acciaio DN1200 mm trattate internamente con resine epossidiche e protette esternamente da bitume o resine poliuretaniche.

Il tracciato della condotta si svilupperà lungo la strada sterrata che fiancheggia il torrente in sponda destra e in corrispondenza della strada comunale della Val Ferret, sino al ponte che conduce alla località Pont Pailler. Immediatamente a valle del ponticello, la condotta effettuerà un attraversamento in sub-alveo e per poi proseguire in sponda sinistra al di sotto della pista sterrata esistente che attraversa la frazione di Pont Pailler, fino a raggiungere l'edificio di centrale situato in località Praz du Moulin.

L'edificio di centrale, posto alla quota di 1430 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 342.430; Y = 5.076.416) ospiterà il gruppo di produzione costituito da una turbina di tipo Pelton a sei getti ad asse verticale, con generatore ad asse verticale, il trasformatore a media tensione e i quadri elettrici di regolazione e di controllo di tutta la strumentazione di cui si compone l'impianto.

Il manufatto, di dimensioni complessive in pianta pari a 10,5 x 19 m ed un'altezza rispetto alla quota di ingresso di 4 m circa sarà realizzato in sponda sinistra della Dora di Ferret, ad una distanza superiore a 20 m dalla sponda del torrente, e sarà quasi completamente inserito nel versante.

La copertura del fabbricato sarà piana e presenterà uno strato superiore di copertura in terreno vegetale, le finiture esterne dell'edificio richiameranno i caratteri architettonici tipici della zona.

Il canale di scarico, costituito da un manufatto in calcestruzzo completamente interrato di lunghezza pari a 30 m circa e con sezione quadrata 2,5 x 2,5 m, raccoglierà le acque in

uscita dalla turbina Pelton e le restituirà alla Dora di Ferret subito a valle del ponte esistente in località Praz du Moulin alla quota di 1424 m s.l.m. circa (coordinate UTM ED 50: X = 342.402; Y = 5.076.416).

Il fabbricato per la consegna a Deval dell'energia elettrica prodotta, sarà realizzato all'interno del fabbricato di centrale e costituito da due locali con accesso indipendente dall'esterno.

ART. 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di subconcessione non venga superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella concessa, la paratoia posta all'imbocco del canale di derivazione dovrà essere regolata in modo tale da consentire la captazione di massimi 11,50 moduli. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di prescrivere, qualora lo ritenesse necessario ed in qualsiasi momento se ne determini la necessità, la costruzione di ulteriori opere modulatrici. L'ingiunzione sarà fatta a mezzo di semplice lettera raccomandata e le opere di modulazione dovranno essere eseguite nel termine che sarà prescritto dall'Ufficio gestione demanio idrico della Regione.

ART. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico della società C.V.E. s.r.l., tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, per la difesa delle proprietà e per il buon regime del corso d'acqua interessato dall'impianto, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere di cui in qualsiasi momento si rilevasse la necessità, con facoltà dell'Amministrazione regionale di stabilire le modalità a tutela dei pubblici interessi. A termini dell'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e impianti elettrici, la società concessionaria è obbligata, a propria cura e spese, a soddisfare le necessità delle utenze regolarmente costituite, i cui usi interferiscono con l'esercizio della sua derivazione. Qualora, a causa della continuazione dell'esercizio dell'impianto, si

verificasse l'inaridimento parziale o totale di sorgenti, pozzi o fontanili, a qualsiasi scopo utilizzati, la società concessionaria dovrà provvedere a fornire la corrispondente acqua perduta o comunque a soddisfare gli usi già praticati.

ART. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

A tutela del buon regime del torrente Dora di Ferret e dei diritti dei terzi, nel tratto interessato dalla derivazione, incombe l'obbligo alla società C.V.E. s.r.l. di osservare le seguenti particolari condizioni:

- a. il manufatto di derivazione dovrà essere regolato in modo tale da limitare la portata massima prelevata al valore massimo assentito secondo le indicazioni previste all'articolo 5 del presente disciplinare;
- b. in corrispondenza del manufatto di derivazione, dovranno essere rilasciate nell'alveo del torrente Dora di Ferret le seguenti portate di deflusso minimo vitale (DMV), stabilite in sede di VIA a seguito degli approfondimenti eseguiti per la verifica della compatibilità della derivazione con gli obiettivi fissati dalla Direttiva quadro sulle acque (DQA):

Mese	DMV (l/s)
Gennaio	484
Febbraio	484
Marzo	484
Aprile	623
Maggio	1.079
Giugno	1.549
Luglio	1.722

Agosto	1.668
Settembre	1.104
Ottobre	717
Novembre	558
Dicembre	484

- c. i DMV di cui al precedente punto b) rappresentano i valori di portata con i quali proseguire le attività sperimentali, già avviate nell’ambito delle attività di approfondimento svolte per la verifica della compatibilità della derivazione con gli obiettivi fissati dalla DQA e che hanno portato al giudizio positivo condizionato riguardante la compatibilità ambientale dell’impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione in argomento. A tal fine la società C.V.E. s.r.l. dovrà proseguire le attività di monitoraggio idrologico e paesaggistico già intraprese, mantenendo attivi e funzionali i sistemi di monitoraggio installati, al fine di avviare una successiva fase sperimentale, da svolgersi in ottemperanza al Criterio 3 del vigente PTA, Allegato G, paragrafo 3.1.3, secondo il protocollo definito dall’Amministrazione regionale per l’applicazione dell’analisi multi-criterio;
- d. i valori delle differenti portate (transitanti in alveo; rilasciate a valle della derivazione e derivate) dovranno essere resi accessibili agli enti deputati al controllo del corretto esercizio delle derivazioni stesse mediante il loro caricamento su di un sito *web* appositamente dedicato nonché inviati all’Ufficio gestione demanio idrico con apposita relazione annuale;
- e. in corrispondenza dell’opera di presa sul torrente Dora di Ferret dovrà essere installato apposito display interrogabile da parte degli organi di controllo dove dovranno essere visualizzate le portate transitanti a monte dell’opera di presa, le portate derivate e le portate rilasciate a valle della derivazione;

- f. al fine della verifica del rispetto dei dati di concessione, dovranno essere comunicati all’Ufficio gestione demanio idrico, con cadenza quadrimestrale, i quantitativi di energia elettrica prodotta dall’impianto idroelettrico, discretizzati su base mensile ed utilizzando il formato elettronico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale;
- g. l’omessa regolazione dei dispositivi di cui al comma a), il mancato rilascio dei prescritti valori di DMV a valle dell’opera di presa di cui alla lettera b), l’omessa installazione della strumentazione di cui alle lettere c) ed e), nonché l’omessa comunicazione dei dati di cui ai punti d) ed f) costituiscono grave violazione delle disposizioni del presente disciplinare e possono costituire causa di revoca della concessione, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933;
- h. le manovre di invaso e di svaso dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua interessato. Qualora le defluenze d’acqua provochino danni alla stabilità delle opere e dei manufatti posti a valle della derivazione, la società concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al loro ripristino o indennizzo, impregiudicata ogni eccezione o difesa nei confronti del danneggiato. È fatto obbligo alla società concessionaria di graduare il deflusso degli scarichi in modo da attuare un lento e progressivo aumento del livello delle acque del corso d’acqua interessato, così che chiunque si trovasse nelle zone influenzate abbia la possibilità di rendersi conto dell’eventualità di un pericolo.

ART. 8

TERMINI

La società C.V.E. s.r.l. ha già presentato alla Struttura sviluppo energetico sostenibile dell’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile apposita istanza, ai sensi dell’art. 52 della l.r. 13/2015, per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico

alimentato dalla derivazione in argomento; pertanto non risulta necessario fissare specifici termini in tal senso nel disciplinare di concessione. Ai sensi dell'art. 40 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, tuttavia, la società C.V.E. s.r.l. dovrà:

- a) iniziare i lavori entro mesi 24 dalla data di rilascio della variante all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico;
- b) portarli a termine entro i termini indicati nel provvedimento di variante all'autorizzazione unica.

Qualora i lavori non possano essere ultimati nei termini sopra indicati, dovrà essere formulata, 30 giorni prima della predetta scadenza, apposita motivata domanda di proroga all'Ufficio gestione demanio idrico, che provvederà a valutarne l'ammissibilità.

ART.9

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE

Ad avvenuto rilascio della concessione e ad opere ultimate, la società C.V.E. s.r.l. dovrà richiedere all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione la verifica delle opere eseguite; effettuata la visita, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà essere autorizzato l'esercizio definitivo della derivazione, dandone atto in apposito verbale di verifica. Qualora venisse riconosciuta la necessità di ulteriori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, nel verbale di verifica verrà prescritto un termine per la loro esecuzione e stabilito altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione ad uso idroelettrico in favore della C.V.E. s.r.l. è accordata per la durata di anni trenta decorrenti dalla data dell'originario decreto di concessione e, pertanto, fino al 13 febbraio 2055.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la società C.V.E. s.r.l. è tenuta a rimuovere a proprie cura e spese, senza compenso, le opere che consentono l'utilizzo dell'acqua per l'uso idroelettrico.

ART. 11

CANONE

La società concessionaria dovrà corrispondere il canone annuo di euro 26.812,82, in ragione di euro 29,89 per kW, sulla potenza nominale media annua di 897,05 kW, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1377 in data 8 novembre 2024, soggetto a revisione annuale.

ART. 12

SOVRACANONI

La società C.V.E. s.r.l., inoltre, dovrà continuare a corrispondere:

- a) al Consorzio dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM): il sovracanone annuo dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive disposizioni sostitutive dell'art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- b) all'Amministrazione regionale ed al comune rivierasco di Courmayeur: il sovracanone annuo previsto dall'art. 53 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nelle percentuali del 25% a favore dell'Amministrazione regionale e del 75% a favore del comune di Courmayeur, in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2660 del 1° ottobre 2010;

sulla base della potenza nominale media annua di concessione (pari a 897,05 kW) e delle tariffe approvate con appositi decreti, rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Agenzia del Demanio.

ART.13

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la società C.V.E. s.r.l., ha già dimostrato, con la presentazione di regolari quietanze, di aver effettuato il versamento della somma di euro 18.851,47, per gli scopi di cui all'art. 11 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come da

bonifico in data 19 dicembre 2024, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della concessione stessa.

ART. 14

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la società concessionaria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, tutela dell'ambiente, industria, igiene e sicurezza pubblica.

ART. 15

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, la società C.V.E. s.r.l., elegge il proprio domicilio in comune di Courmayeur, dove ha luogo la derivazione.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente disciplinare e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

PER LA SOCIETA CONCESSIONARIA

PER L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

TAMARA CAPPELLARI

ROBERTO MADDALENA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

Struttura finanze e tributi - Ufficio entrate

Anotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/11/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO